

**VERBALE DELL'ASSEMBLEA ORDINARIA DELL'ASSOCIAZIONE
FIORI DI SPARTA COORDINAMENTO FAMIGLIE CON DISABILI DELLA
COMUNITA' MONTANA DI TIRANO ODV
PER MODIFICARE LO STATUTO**

Nella data 17 giugno 2019, presso la sede legale della Associazione Fiori di Sparta Coordinamento famiglie con disabili della Comunità Montana di Tirano ODV a Tirano (SO) in Via Del Progresso si è riunita l'Assemblea ordinaria dei soci per discutere e deliberare sul seguente

**ORDINE DEL GIORNO: Modifica dello Statuto sociale per adeguamento D.Leg. 117/3
ago 2017**

Il Presidente Pini Adriana Angela dichiara aperta la seduta e chiama a fungere da Segretario Mazza Maurizio dichiara che sono presenti in proprio e per delega n. 15 soci.

Il Presidente constata che l'Assemblea è validamente costituita ai sensi dello Statuto vigente.

Il Presidente illustra le modifiche introdotte dal DLeg 117/2017 e le opportune modifiche introdotte nello statuto al solo fine dell'adeguamento normativo. Lo statuto così modificato con esclusivamente variazioni aventi carattere inderogabile viene letto nella sua interezza e dopo attenta disamina viene posto in votazione.

L'assemblea approva lo statuto ad unanimità.

Il Presidente dichiara approvato il nuovo statuto sociale che dispone di conservare agli atti come "allegato A" del presente verbale.

Si dà mandato al Presidente di provvedere alla registrazione della presente delibera con l'allegato Statuto chiedendo l'esenzione di bollo e imposta di registro.

Non essendovi altro da deliberare, il Presidente chiude la seduta alle ore 16.00, dello stesso giorno, previa stesura, lettura e sottoscrizione del presente verbale.

Il Presidente:



Il Segretario Verbalizzatore:



Esente da imposta di bollo e di registro ai sensi DL 117/2017 Art 82



AGENZIA DELLE ENTRATE

Direzione Provinciale di Sondrio
UFFICIO TERRITORIALE DI SONDRIO

Num. **737** Serie **3** del **- 4 LUG 2019**
Esatto € **ESENTE**

L'OPERATORE TRIBUTARIO
(De Giovanni Stefania)

- 4 LUG 2019



**STATUTO DELLA ASSOCIAZIONE
FIORI DI SPARTA**

COORDINAMENTO FAMIGLIE CON DISABILI DELLA COMUNITA' MONTANA DI TIRANO ODV

Art. 1 - E' costituita l'Associazione Di Volontariato denominata "FIORI DI SPARTA COORDINAMENTO FAMIGLIE CON DISABILI DELLA COMUNITA' MONTANA DI TIRANO ODV", di seguito, in breve, "associazione".

L'Associazione è un Ente del Terzo Settore, è disciplinata dal presente statuto e agisce nei limiti del D.Lgs. 117/2017, ha sede in Tirano ed è costituita a tempo indeterminato, salva la facoltà degli associati di recedere. Il trasferimento della sede legale all'interno dello stesso Comune non comporta modifica statutaria e può essere deliberata dal consiglio direttivo.

Art. 2 - FINALITA' DELL'ASSOCIAZIONE:

- L'Associazione è apolitica, non ha scopo di lucro e persegue finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale. In particolare intende promuovere la cultura su l'handicap che la disabilità produce, utilizzando momenti di incontro, informazione, dibattito nell'ambito del territorio della Comunità Montana di Tirano.

L'associazione, nel perseguire le finalità di cui sopra, svolge in via esclusiva o principale le seguenti attività di interesse generale elencate al c.1, art. 5 del D.Lgs. 117/2017:

A) Interventi e servizi sociali;

I) Organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche o ricreative di interesse sociale, incluse attività editoriali, di promozione e diffusione della cultura della pratica del volontariato e delle attività di interesse generale di cui al presente articolo.

U) Beneficienza, sostegno a distanza, cessione gratuita di alimenti o prodotti

Ed in particolare l'associazione si propone di:

- favorire l'aggregazione di famiglie con soggetti disabili, di persone fisiche e giuridiche, sensibili ai problemi legati all'handicap, motivate ad affrontare i bisogni dei soggetti medesimi, impegnandosi a garantire loro tutela dei diritti e partecipazione alla vita sociale;

- sollecitare energie e pensiero mirati, necessari alla formulazione di un piano di interventi nell'ambito del territorio della Comunità Montana di Tirano, articolato nel rispetto dei bisogni, riconosciuti in continua evoluzione, di ciascun soggetto portatore di handicap;

- stimolare, in particolare, i servizi territoriali competenti alla predisposizione del piano stesso e gli Enti preposti all'adeguata realizzazione sul territorio;

- collaborare con Enti, Cooperative, Associazioni, Servizi al fine di ottenere spazi tesi all'individuazione e attuazione di progetti e programmi specifici, nel rispetto delle caratteristiche individuali dei soggetti stessi;

- elaborare e proporre iniziative di formazione del personale volontario.

Le attività di cui ai commi precedenti sono svolte prevalentemente in favore di terzi, avvalendosi in modo prevalente dell'attività di volontariato dei propri associati.

Art. 3 - L'Associazione può realizzare attività di raccolta fondi anche in forma organizzata e continuativa al fine di finanziare le proprie attività di interesse generale e nel rispetto dei principi di verità, trasparenza e correttezza nei rapporti con i sostenitori e con il pubblico.

Art. 4 -L'attività di volontariato è prestata in modo personale, spontaneo e gratuito, senza fine di lucro neppure indiretto ed esclusivamente per fini di solidarietà. Le prestazioni fornite dai volontari sono a titolo gratuito e non possono essere retribuite neppure dal beneficiario. Ai volontari possono essere rimborsate soltanto le spese effettivamente sostenute e documentate per le attività prestate, nei limiti e alle condizioni definite in apposito regolamento predisposto dal consiglio direttivo e approvato dall'Assemblea. Le attività dei volontari sono incompatibili con qualsiasi forma di lavoro subordinato e autonomo e con ogni altro rapporto di contenuto patrimoniale con l'associazione .

Tutti gli associati che prestano attività di volontariato non occasionale sono

assicurati per malattia, infortunio e responsabilità civile.

L'associazione, previa delibera del consiglio direttivo, può assicurarsi per i danni derivanti da propria responsabilità contrattuale ed extracontrattuale.

Per attuare i suoi scopi l'Associazione trae i mezzi finanziari dalle entrate economiche di cui all'art. 5°.

Art. 5 - Costituiscono le entrate economiche dell'Associazione:

- a) quote sociali;
- b) contributi pubblici;
- c) contributi privati;
- d) donazioni e lasciti testamentari non destinati ad incremento del patrimonio;
- e) rendite patrimoniali;
- f) rimborsi derivanti da convenzioni;
- g) fondi pervenuti da raccolte pubbliche effettuate occasionalmente, anche mediante offerta di beni di modico valore e di servizi;
- h) rimborsi delle spese effettivamente sostenute dall'Associazione, purché adeguatamente documentate, per l'attività di interesse generale prestata;
- i) entrate derivanti da attività effettuate ai sensi del c. 1 art. 84 del D.Lgs 117/2017 svolte senza l'impiego di mezzi organizzati professionalmente per fini di concorrenzialità sul mercato;
- j) altre entrate espressamente previste dalla legge.

Art. 6 - L'esercizio finanziario dell'Associazione ha durata annuale con decorrenza dal 1° gennaio al 31 dicembre di ogni anno; alla fine di ogni esercizio verrà predisposto, a cura del Consiglio Direttivo, il bilancio consuntivo annuale dell'Associazione, da sottoporre all'approvazione dell'assemblea dei soci entro tre mesi dalla chiusura dell'esercizio annuale stesso.

Il bilancio consuntivo e preventivo deve essere redatto in conformità del Decreto Ministeriale di cui all'art.13, comma 3, del D.Lgs. 117/2017 qualora emanato.

Il consiglio direttivo gestisce le scritture contabili dell'associazione nel pieno rispetto di quanto prescritto dall'art.13 e dall'art.87 del D.Lgs.n. 117/2017.

L'associazione ha il divieto di distribuire, anche in modo indiretto, utili e avanzi di gestione nonché fondi, riserve comunque denominate o capitale durante la propria vita ai sensi dell'art. 8 comma 2 del d.lgs. 117/2017.

Il patrimonio dell'associazione, comprensivo di ricavi, rendite, proventi e ogni altra eventuale tipologia di entrata è utilizzato per lo svolgimento dell'attività statutaria ai fini dell'esclusivo perseguimento di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale

Art. 7 - Possono far parte dell'Associazione, in qualità di "soci ordinari", tutti coloro che intendono contribuire al raggiungimento degli scopi dell'Associazione stessa, accettando il presente Statuto, impegnandosi alla sua osservanza e versando all'atto dell'iscrizione la quota associativa proposta dal Consiglio Direttivo e ratificata dall'Assemblea.

L'associazione può prevedere anche l'ammissione come associati di altri Enti di Terzo settore o senza scopo di lucro a condizione che il loro numero non sia superiore al cinquanta per cento del numero delle organizzazioni di volontariato associate.

Il numero degli associati è illimitato ma, in ogni caso non può essere inferiore al minimo stabilito dal Codice del Terzo Settore.

I soci sono suddivisi in fondatori, ordinari e onorari.

I soci fondatori sono tutti coloro che hanno partecipato alla sottoscrizione dell'atto costitutivo e del presente statuto.

I soci ordinari sono tutti coloro che, avendo presentato domanda ed impegnandosi a rispettare lo scopo sociale e a seguire le direttive dell'Associazione, vengono ammessi a farne parte dal consiglio direttivo.

I soci onorari sono tutti coloro ai quali il consiglio direttivo riconosca tale qualifica in considerazione del particolare contributo fornito alla vita dell'Associazione.

L'ammissione alla associazione è deliberata dal consiglio direttivo, comunicata all'interessato e annotata nel libro degli associati. In caso di rigetto il

consiglio direttivo deve, entro sessanta giorni, comunicare la *deliberazione*, con le *specifiche motivazioni*, all'interessato.

L'interessato, ricevuta la comunicazione di rigetto, ha sessanta giorni per chiedere che si pronunci l'Assemblea in occasione della prima convocazione utile.

Ciascun associato maggiore di età ha diritto di voto, senza regime preferenziale per categorie di socio. Sono escluse partecipazioni temporanee alla vita dell'Associazione.

Possono inoltre far parte dell'Associazione quali "sostenitori amici" senza diritto di voto in assemblea, tutte le persone fisiche o giuridiche sensibili al problema dei disabili, che intendono prendere parte e collaborare alla vita ed alla attività dell'Associazione; nonché come "soci onorari", sempre senza diritto di voto, tutti coloro che, persone od enti pubblici e privati, abbiano reso particolari e consistenti servizi all'Associazione.

Art. 8 - L'associato può sempre recedere dall'Associazione dandone comunicazione al Consiglio Direttivo, sempreché non abbia assunto l'obbligo di farne parte per un tempo determinato; il recesso ha effetto con lo scadere dell'esercizio annuale in corso, purché la relativa comunicazione sia fatta almeno tre mesi prima della chiusura dell'esercizio stesso.

E' considerato automaticamente decaduto da socio colui che per almeno tre anni consecutivi non ha versato la quota associativa, deve essere deliberato dal consiglio direttivo. La delibera del consiglio direttivo che prevede l'esclusione dell'associato deve essere comunicata al soggetto interessato il quale, entro trenta (30) giorni da tale comunicazione, può ricorrere o all'Assemblea degli associati mediante raccomandata inviata al Presidente dell'associazione. L'Assemblea delibera solo dopo aver ascoltato, con il metodo del contraddittorio, gli argomenti portati a sua difesa dall'interessato.

L'esclusione di un associato può essere deliberata dall'assemblea solo per gravi motivi, in particolare nei casi di reiterata inosservanza del presente Statuto; l'associato può sempre ricorrere all'autorità giudiziaria entro sei mesi dal giorno in cui gli è stata notificata la deliberazione di esclusione.

La qualità di associato non è trasmissibile né per atto tra vivi né per successione, a causa di morte.

Gli associati che abbiano receduto o siano stati esclusi o che comunque abbiano cessato di appartenere all'Associazione, non possono ripetere la quota ed i contributi versati, né hanno alcun diritto sul patrimonio dell'Associazione.

Art. 9 - Ciascun socio ordinario in regola con le quote sociali ha diritto di partecipare in proprio o per delega scritta alle assemblee dei soci, con diritto di discussione e di voto, di eleggere i membri del Consiglio Direttivo e di essere eletto quale membro del Consiglio stesso e di partecipare alla vita associativa in conformità alle disposizioni del presente Statuto ed alle direttive eventualmente impartite dall'assemblea. Ciascun associato maggiore di età ha diritto di voto, senza regime preferenziale per categorie di socio.

I sostenitori (amici ed onorari), in regola con le eventuali quote versate, possono assistere e partecipare, senza diritto di voto, alle assemblee dei soci e prendere parte alla vita associativa in conformità alle deliberazioni ed istruzioni degli organi sociali.

L'associazione garantisce uguali diritti e doveri a ciascun socio escludendo ogni forma di discriminazione.

Ciascun associato ha diritto:

- a) di partecipare alle Assemblee, di esprimere il proprio voto in Assemblea direttamente o per delega e di presentare la propria candidatura agli organi sociali;
- b) di essere informato sulle attività dell'associazione e controllarne l'andamento;
- c) di partecipare alle attività promosse dall'associazione;
- d) di conoscere l'ordine del giorno delle Assemblee;
- e) di recedere in qualsiasi momento.

Inoltre gli associati hanno diritto di esaminare i libri sociali, secondo le modalità previste dal regolamento interno o da apposita delibera del consiglio

direttivo.

Ciascun associato ha il dovere di:

- a) rispettare il presente statuto, l'eventuale regolamento interno e, quanto deliberato dagli organi sociali;
- b) attivarsi, compatibilmente con le proprie disponibilità personali, con la propria attività gratuita e volontaria, per il conseguimento dello scopo;
- c) versare la quota associativa secondo l'importo stabilito dal consiglio direttivo e approvato dall'Assemblea.

Art. 10 - Sono organi dell'Associazione:

- L'assemblea degli associati, composta da tutti i soci ordinari;
- Il Consiglio Direttivo, composto da 7 a 13 membri, eletti dall'assemblea;
- il presidente;

Gli organi sociali hanno durata di tre esercizi ed i loro componenti possono essere riconfermati, non percepiscono alcun compenso, ma possono, tuttavia, essere rimborsate le spese effettivamente sostenute e documentate per l'attività prestata ai fini dello svolgimento della loro funzione.

Art. 11 - L'associazione è dotata di un ordinamento democratico che garantisce la partecipazione, il pluralismo e l'uguaglianza dei soci. L'Assemblea è l'organo sovrano dell'associazione ed è composta da tutti i soci ordinari. Essa è il luogo fondamentale di confronto, atto ad assicurare una corretta gestione dell'associazione. Ogni socio ha diritto ad esprimere un voto. Agli associati, Enti del Terzo settore, possono essere attribuiti più voti, sino ad un massimo di cinque, in proporzione al numero dei loro associati. La determinazione del numero dei voti agli Enti del Terzo settore e il criterio della proporzionalità è definito nel regolamento interno. L'assemblea degli associati deve essere convocata in seduta ordinaria almeno una volta all'anno, entro tre mesi dalla chiusura dell'esercizio annuale (che termina il 31 dicembre) a cura del Consiglio Direttivo, per l'approvazione dei bilanci consuntivo e preventivo, con avviso spedito a ciascun socio almeno venti giorni prima di quello fissato per la riunione e mediante affissione presso la sede sociale, e contenente l'ordine del giorno, la data, l'ora ed il luogo della riunione, sia in prima che in seconda convocazione.

L'assemblea deve inoltre essere convocata in sede straordinaria su iniziativa del Presidente del Consiglio Direttivo o su richiesta del Consiglio stesso, quando tali organi ne ravvisino la necessità od opportunità oppure quando ne sia fatta richiesta motivata da almeno un decimo (1/10) degli associati ordinari, oppure con almeno un terzo (1/3) dei componenti del consiglio direttivo, con l'indicazione degli argomenti da sottoporre all'assemblea stessa.

In questo ultimo caso l'assemblea deve essere convocata non oltre trenta giorni dalla richiesta; l'assemblea totalitaria è validamente costituita anche in difetto di formale convocazione.

Art. 12 - Ciascun socio ordinario ha diritto ad un voto e potrà farsi rappresentare in assemblea da altro socio mediante delega scritta.

Ogni delegato può rappresentare al massimo due soci assenti.

Non può essere conferita la delega ad un componente del consiglio direttivo.

L'Assemblea è presieduta dal Presidente del Consiglio Direttivo o, in caso di assenza o impedimento, dal Vicepresidente, o, in mancanza, dal membro del Consiglio Direttivo più anziano di età presente all'assemblea; in difetto di componenti il Consiglio Direttivo, spetta all'assemblea eleggere il proprio Presidente.

Il Presidente dell'assemblea sarà assistito dal Segretario del Consiglio Direttivo o, in caso di assenza o impedimento, da un socio con funzioni di Segretario, per la redazione del verbale, che dovrà essere sottoscritto dal Presidente e dal Segretario.

Spetta al Presidente dell'assemblea constatare la regolarità delle deleghe ed in genere il diritto di intervento all'assemblea.

Le deliberazioni dell'assemblea Ordinaria sono prese per alzata di mano o a voto segreto, a maggioranza di voti e con la presenza in prima convocazione di almeno due terzi degli associati aventi diritto di voto, ed in seconda convocazione (che potrà avere luogo anche lo stesso giorno almeno un'ora dopo la prima convocazione)



qualunque sia il numero dei soci aventi diritto di voto intervenuti, in proprio o per delega.

Sono ammessi al voto gli associati che hanno acquisito tale qualifica dal momento dell'approvazione del consiglio direttivo. L'assemblea ordinaria delibera validamente con il voto favorevole della maggioranza degli associati presenti.

All'apertura di ogni seduta, l'Assemblea elegge un segretario il quale redige il verbale e lo sottoscrive unitamente al Presidente.

I componenti del consiglio direttivo non hanno diritto di voto nelle deliberazioni di approvazione del bilancio preventivo e consuntivo e della relazione sull'attività svolta e in quelle che riguardano la loro responsabilità.

Gli associati che abbiano un interesse in conflitto con quello della associazione, devono astenersi dalle relative deliberazioni.

I voti sono palesi tranne che riguardino persone, nel qual caso si potrà procedere, previa decisione a maggioranza dei presenti, a votazione segreta.

Di ogni riunione dell'Assemblea viene redatto un verbale che, sottoscritto dal Presidente e dal Segretario, è conservato presso la sede dell'associazione per la libera visione di tutti i soci e trascritto nel libro delle Assemblee dei soci. Le decisioni dell'Assemblea sono impegnative per tutti i soci.

Per modificare l'atto costitutivo e lo Statuto sociale occorrono: in prima convocazione la presenza di almeno due terzi degli associati aventi diritto di voto ed il voto favorevole della maggioranza dei presenti in proprio o per delega; in seconda convocazione la presenza della maggioranza assoluta dei soci iscritti nell'apposito libro dei soci e il voto favorevole dei tre quarti (3/4) dei presenti.

Per deliberare lo scioglimento dell'Associazione e la devoluzione del patrimonio sociale occorrerà comunque il voto favorevole di almeno tre quarti degli associati aventi diritto di voto e la presenza in assemblea straordinaria della maggioranza assoluta dei soci iscritti.

Art. 13 - L'assemblea ordinaria dei soci ha il compito di:

- a) eleggere e revocare i componenti del consiglio direttivo scegliendoli tra i propri associati;
- b) eleggere e revocare, quando previsto dalla legge, i componenti dell'organo di controllo e/o il soggetto incaricato della revisione legale dei conti;
- c) approvare il programma di attività e il preventivo economico per l'anno successivo;
- d) approvare il rendiconto/bilancio di esercizio e la relazione di missione;
- e) deliberare in merito alla responsabilità dei componenti del consiglio direttivo ed a conseguenti azioni di responsabilità nei loro confronti in caso di danni, di qualunque tipo, derivanti da loro comportamenti contrari allo statuto o alla legge;
- f) deliberare, quando richiesto e, in ultima istanza, sui provvedimenti di rigetto della domanda di adesione all'associazione, garantendo ad esso la più ampia garanzia di contraddittorio;
- g) ratificare i provvedimenti di competenza dell'Assemblea adottati dal consiglio direttivo per motivi di urgenza;
- h) approvare eventuali regolamenti interno predisposti dal consiglio direttivo;
- i) fissare l'ammontare del contributo associativo, approvandone la proposta del consiglio direttivo, e sugli altri contributi dei soci e dei sostenitori amici;
- j) deliberare sugli altri oggetti attribuiti dalla legge, dall'atto costitutivo o dallo statuto alla sua competenza.

L'Assemblea straordinaria ha il compito di:

- a) deliberare sulle modificazioni dello statuto;
- b) deliberare lo scioglimento e la liquidazione dell'associazione.

Art. 14 - L'Associazione è amministrata da un Consiglio Direttivo composto da 7 a 13 membri.

Il consiglio direttivo è l'organo di governo e di amministrazione

dell'associazione. Il potere di rappresentanza attribuito agli amministratori è generale. Le limitazioni del potere di rappresentanza non sono opponibili ai terzi se non sono iscritte nel Registro unico nazionale del Terzo Settore. Esso opera in attuazione degli indirizzi statutari nonché delle volontà e degli indirizzi generali dell'Assemblea alla quale risponde direttamente e dalla quale può essere revocato.

L'Assemblea elegge i componenti del consiglio direttivo tra gli associati. Il consiglio direttivo elegge tra i suoi componenti il presidente e il vicepresidente (che sostituisce il Presidente in caso di assenza o impedimento) mirando a rappresentare, per quanto possibile, tutti i comuni della Comunità Montana e le diverse disabilità.

Non può essere nominato consigliere, e se nominato decade dal suo ufficio, l'interdetto, l'inabilitato, il fallito, o chi è stato condannato ad una pena che importa l'interdizione, anche temporanea, dai pubblici uffici o l'incapacità ad esercitare uffici direttivi.

I componenti del consiglio direttivo svolgono la loro attività gratuitamente, rimangono in carica per la durata di tre esercizi (salvo revoca per giusta causa da parte dell'assemblea o dimissioni o cessazioni per qualsiasi causa dell'incarico) e possono essere rieletti.

Nel corso del mandato triennale, i membri che per qualsiasi causa dovessero venir meno all'incarico, saranno sostituiti a cura del Presidente e fino a nuove elezioni del Consiglio, dal primo dei non eletti nelle ultime elezioni del Consiglio Direttivo.

Tutte le suddette cariche, essendo volontarie, sono gratuite e non daranno luogo ad emolumenti di sorta, salvo il diritto al rimborso delle eventuali spese documentate sostenute per ragioni d'ufficio.

Il primo Consiglio Direttivo, così come il primo Presidente, il primo Vicepresidente ed il primo Segretario-Tesoriere sono nominati nell'atto costitutivo dell'Associazione dai soci fondatori.

Art. 15 - Il Consiglio Direttivo si riunisce ogni volta che il Presidente lo ritiene necessario, e comunque ogni qualvolta la maggioranza dei suoi membri ne faccia richiesta, previa convocazione da farsi normalmente almeno tre giorni prima di quello fissato per l'adunanza con avviso scritto contenente gli argomenti da discutere, la data, l'ora e il luogo della riunione indirizzato a ciascun membro del Consiglio, o, in caso di urgenza, anche a voce almeno ventiquattro ore prima dell'adunanza.

Le sedute del Consiglio sono aperte a tutti i soci, ai quali è riconosciuta facoltà di intervenire ma non diritto di voto.

Il Consiglio Direttivo è presieduto dal suo Presidente e, in caso di sua assenza o impedimento, dal Vicepresidente o, in mancanza, dal membro del Consiglio più anziano d'età; il Presidente della riunione è assistito per la redazione del verbale della seduta dal Segretario-Tesoriere, e, in caso di sua assenza, da altro Consigliere designato dagli intervenuti con funzione di segretario.

Di ogni riunione del consiglio direttivo deve essere redatto il relativo verbale, sottoscritto dal Presidente e dal segretario all'uopo nominato, e trascritto nel libro delle riunioni del consiglio direttivo.

Il Consiglio Direttivo delibera validamente con la presenza della maggioranza dei suoi membri in carica e con voto favorevole della maggioranza dei presenti, in caso di parità prevale quello di chi presiede la riunione.

Il componente del Consiglio Direttivo che per tre volte consecutive e senza giustificato motivo non interviene alle riunioni del Consiglio stesso, è considerato a tutti gli effetti dimissionario.

Art. 16 - Il consiglio direttivo ha il compito di:

- a) compiere tutti gli atti di ordinaria e straordinaria amministrazione ad eccezione di quelli che la legge o lo statuto riservano all'Assemblea;
- b) deliberare in merito alle limitazioni del potere di rappresentanza dei consiglieri;
- c) amministrare, curando la realizzazione delle attività sociali e disponendo delle

- risorse economiche;
- d) predisporre l'eventuale regolamento interno per la disciplina del funzionamento e delle attività dell'associazione da sottoporre all'approvazione dell'Assemblea;
- e) predisporre e sottoporre all'approvazione dell'Assemblea il rendiconto preventivo e il bilancio consuntivo entro tre mesi dalla chiusura dell'esercizio finanziario;
- f) proporre, all'interno della bozza del bilancio preventivo, l'ammontare della quota sociale annuale;
- g) gestire la contabilità e redige la bozza del bilancio consuntivo nonché la relazione di missione sull'attività svolta che rappresenti, in relazione al programma di attività deliberato l'anno precedente dall'Assemblea;
- h) determinare il programma di lavoro in base alle linee di indirizzo contenute nel programma generale approvato dall'Assemblea, promuovendo e coordinando l'attività e autorizzando la spesa;
- i) accogliere o respingere le domande degli aspiranti soci;
- j) deliberare in merito all'esclusione di soci;
- k) proporre all'Assemblea ordinaria i provvedimenti disciplinari e di esclusione dei soci;
- l) eleggere il presidente e il vice presidente o più vice presidenti;
- m) nominare il Segretario e il Tesoriere o il Segretario/Tesoriere che può essere scelto anche tra le persone non componenti il consiglio direttivo oppure anche tra i non soci;
- n) ratificare, nella prima seduta successiva, i provvedimenti di competenza del consiglio adottati dal Presidente per motivi di necessità e di urgenza;
- o) assumere il personale strettamente necessario per la continuità della gestione non assicurata dai soci e comunque nei limiti consentiti dalle disponibilità previste dal bilancio.
- p) istituire gruppi a sezioni di lavoro i cui coordinatori possono essere invitati a partecipare alle riunioni del consiglio e alle Assemblee;
- q) nominare, all'occorrenza, secondo le dimensioni assunte dall'associazione, il Direttore deliberandone i relativi poteri
- r) delegare compiti e funzioni ad uno o più componenti del Consiglio stesso;
- s) assumere ogni altra competenza non espressamente prevista nello statuto necessaria al buon funzionamento dell'associazione e che non sia riservata dallo statuto o dalla legge, all'Assemblea o ad altro organo sociale.

Art. 17 - Il presidente è eletto a maggioranza dei voti dal consiglio direttivo tra i suoi componenti, dura in carica tre esercizi e può essere rieletto.

Il presidente:

- ha la firma e la rappresentanza legale dell'Associazione nei confronti di terzi e in giudizio;
- dà esecuzione alle delibere del consiglio direttivo;
- può aprire e chiudere conti correnti bancari/postali ed è autorizzato a eseguire incassi e accettazione di donazioni di ogni natura a qualsiasi titolo da Pubbliche Amministrazioni, da Enti e da Privati, rilasciandone liberatorie quietanze;
- ha la facoltà di nominare avvocati e procuratori nelle liti attive e passive riguardanti l'associazione davanti a qualsiasi Autorità Giudiziaria e Amministrativa, nonché procuratori speciali per determinati atti;
- convoca e presiede le riunioni dell'Assemblea e del consiglio direttivo;
- sottoscrive tutti gli atti amministrativi compiuti dall'Associazione;
- in caso di necessità e di urgenza assume i provvedimenti di competenza del consiglio direttivo, sottoponendoli a ratifica nella prima riunione successiva.

In caso di assenza, di impedimento o di cessazione le relative funzioni sono svolte dal Vice Presidente.

Art. 18 - Il segretario verbalizza e sottoscrive le riunioni di Assemblea e di consiglio direttivo, gestisce la tenuta dei libri sociali garantendone libera

visione all'associato che lo richieda. Il Segretario-Tesoriere inoltre cura le pratiche burocratiche inerenti la segreteria e l'amministrazione dei fondi dell'Associazione.

Le somme liquide raccolte con le quote associative, i contributi, le elargizioni, ecc. a favore dell'Associazione, dovranno essere depositate su appositi conti bancari intestati all'associazione, salva diversa determinazione del Consiglio Direttivo.

Art. 19 - L'associazione ha l'obbligo di tenere i seguenti libri sociali:

- a) il libro degli associati;
- b) il libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'Assemblea;
- c) il libro delle adunanze e delle deliberazioni del consiglio direttivo;
- d) il libro dei volontari associati contenente i nominativi degli associati che svolgono attività di volontariato non occasionale nell'ambito dell'associazione

I libri sociali devono essere tenuti a cura del Consiglio Direttivo e per esso dal suo Segretario-Tesoriere, al quale è dato compito anche di compilare il libro cassa.

Art. 20 - In caso di estinzione o scioglimento, il patrimonio residuo è devoluto, previo parere dell'Ufficio regionale del Registro unico nazionale del Terzo settore di cui all'art 45, comma 1, del d.lgs. 117/2017 qualora attivato, e salva diversa destinazione imposta dalla legge, ad altro Ente del Terzo settore individuato dall'Assemblea, che nomina il liquidatore, aventi analoga natura giuridica e analogo scopo. Nel caso l'Assemblea non individui l'ente cui devolvere il patrimonio residuo, il liquidatore provvederà a devolverlo alla Fondazione Italia Sociale a norma dell'art. 9, comma 1, del d.lgs. 117/2017.

Art. 21 - Per tutto quanto qui non previsto, si fa riferimento alla vigente legislazione in materia di Associazione e volontariato e ai principi generali dell'ordinamento giuridico.

Art. 22 - Le eventuali controversie sociali tra i soci e tra questi e l'Associazione od i suoi organi, saranno devolute, con esclusione di ogni altra giurisdizione in quanto non diversamente stabilito dalla legge o dal presente Statuto, alla competenza di un collegio di tre arbitri amichevoli compositori, nominati uno da ciascuna delle due parti ed il terzo di comune accordo dei primi due, o in difetto di accordo, dal Pretore di competenza.

Il collegio giudicherà "pro bono et aequo", inappellabilmente, e senza formalità di procedura.

F.to Il Presidente

F.to Segretario

